



Assemblea Generale dei Soci

Sessione Ordinaria

Deliberazione

N° 03

12.09.22

Oggetto:

Adeguamento dello Statuto Sociale ai sensi dell'art. 101, D.lgs. 117/17.

L'anno 2022, addì dodici del mese di Settembre, alle ore 21.00, a seguito di regolare invito, si sono riuniti, in seconda convocazione, presso la sala Civica di Riva di Suzzara, gli associati di PolRiva.

All'appello sono presenti:

Motta Gino, Sabbadini Pierino, Bortolini Luigi, Casaletti Walter, Caoduro Pierluigi, Boccalari Gino, Vicari Massimo; con delega Tampelloni Vittore, Re Ermanno, Soliani Luigi.

Assume la Presidenza il Sig. Motta Gino il quale constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per l'esame del punto all'ordine del giorno e chiama a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea la Sig.na Savarese Maria.

MODIFICA STATUTO AI SENSI DEL D. LGS 117/17 - ATTO ESENTE DALL'IMPOSTA
DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI L. 266/91 ART 8 COMMA 1



- L'Assemblea
- Visto il D.lgs. 03.07.2017 n. 117, recante il "Codice del Terzo settore".
- Considerato, che, con delibera dell'assemblea n° 3 del 25/03/2019 era già stato modificato lo statuto, al fine di soddisfare quanto previsto dal citato C.T.S.
- Preso atto che il 28/07/2022 è pervenuto al protocollo dell'associazione, comunicazione da parte dell'Ufficio regionale del R.U.N.T.S di Mantova, con la richiesta di aggiuntive modifiche da apportare allo statuto, al fine di permetterne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Visto l'articolo 101, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 come modificato dall'art. 26 bis della l. 4 agosto 2022, n. 122
- Ritenuto quindi di procedere, alle modifiche richieste dell'Ufficio regionale del R.U.N.T.S di Mantova, al fine di permettere all'associazione, l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

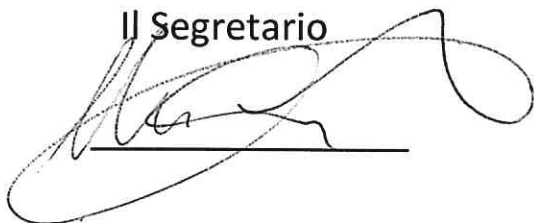
Tutto ciò premesso

All'unanimità dei voti, palesemente espressi e proclamati dal Presidente, prima su ogni modificazione statutaria e poi sull'adozione dello statuto nella sua nuova formulazione.

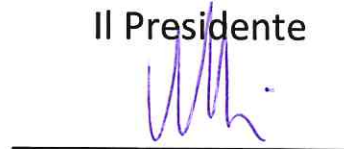
Delibera

- E' adottato lo statuto dell'associazione nella nuova formulazione, qui accluso quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario



Il Presidente



Associazione Polriva
via Becagli, 6/A - 46029 SUZZARA (MN)
C.F.: 91000220201

Agenzia delle Entrate

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio TPS

Atto registrato il 15/9/2022 al N. 463

Seria 3 con esatti € 0,00

N Funzionario
Angelo Bastoni
(*) firma sostituita dal funzionario





Associazione Poliva
Via Beccafichi, 6/A - 46029 SUZZARA (MN)
C.A. 9100020201



TITOLO I

- Principi Fondamentali -

• Articolo uno

Nel Comune di Suzzara, in provincia di Mantova è costituita l'associazione denominata, **Organizzazione di Volontariato Polriva**, che ha sede a Riva in Via Becagli 6/A.

• Articolo due

L'associazione s'ispira ai valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e democrazia; riconosce l'importanza del volontariato e dell'aggregazione sociale come momento fondamentale per l'affermazione dei predetti valori. L'associazione assume come finalità: lo sviluppo delle attività culturali, sportive, ricreative, sociali e civili, come momento essenziale per lo svolgimento, crescita e completamento della personalità umana. L'associazione svolge la sua attività in Italia e nel mondo verso gli associati e i terzi, con particolare riferimento ai giovani, contro il disagio e le sofferenze giovanili, e verso gli adulti e anziani con iniziative tese a garantire una migliore qualità della vita.

• Articolo tre

Per il conseguimento degli scopi anzidetti, l'associazione assume i seguenti compiti:

- A)** Acquistare, vendere, costruire e gestire impianti sportivi, ricreativi, culturali, sociali e educativi. Partecipare a gare, tornei, campionati, indicando e organizzando corsi interni di formazione e addestramento, gare e tornei e in generale manifestazioni sportive conformandosi alle norme e alle direttive del CONI in coerenza con l'attività d'interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettera t, del d.lgs. 117/17.
- B)** La tutela e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, della promozione e sviluppo delle attività a loro connesse e delle attività d'animazione ricreativa, turistica e d'educazione in coerenza con l'attività d'interesse generale di cui all'art.5, comma1, lettera i del d.lgs. 117/17.
- C)** Interventi e iniziative di collaborazione allo sviluppo in paesi terzi, iniziative di sostegno a distanza, programmi di accoglienza temporanea di minori stranieri in coerenza con l'attività d'interesse generale di cui all'art.5, comma1, lettera u del d.lgs. 117/17.
- D)** Perseguire finalità di carattere sociale attraverso: interventi socio – assistenziali in coerenza con l'attività di interesse generale di cui all'art.5, comma1, lettera a del d.lgs. 117/17.

• Articolo quattro

L'associazione è dotata di un proprio simbolo deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, di propri colori sociali deliberati dall'assemblea. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'associazione stessa.

• Articolo cinque

L'Associazione non ha fini di lucro; è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta d'utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà. Gli eventuali proventi dell'attività associativa vanno reinvestiti nelle attività istituzionali. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

• Articolo sei

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa in ogni caso, non può sciogliersi prima che le delibere da lei assunta non siano state totalmente estinte. In caso di scioglimento, cessazione, in altre parole estinzione dell'associazione, i beni residuati dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/17, sono devoluti ad altre organizzazioni associative o di volontariato operanti nel medesimo settore, che hanno sede e che svolgano la loro attività nel territorio nazionale.





TITOLO II

- Patrimonio e Bilancio -

• Articolo sette

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili, acquistati o in ogni modo pervenuti da soggetti privati o pubblici.
- b) Donazioni o lasciti testamentari.
- c) Quote associative degli aderenti all'associazione.
- d) Dai proventi delle varie attività istituzionali svolte dall'associazione.
- e) Dalle contribuzioni di soci, privati, enti o istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno delle attività dell'associazione.

I beni immobili e mobili, sono annotati in apposito verbale inventario, approvato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo.

• Articolo otto

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno. Il Consiglio d'Amministrazione approva, su proposta del segretario, entro il 31 gennaio, il bilancio da presentare per l'approvazione all'assemblea generale ordinaria. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione sullo stato di attuazione del programma dell'associazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio d'esercizio dovrà esporre in modo analitico i beni e i contributi o lasciti ricevuti.

TITOLO III

- Gli associati: Diritti e Doveri. -

• Articolo nove

L'associazione si compone di un numero illimitato d'associati. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s'impegnino a realizzarli; gli associati si distinguono in:

1. Fondatori, che sono gli associati che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione.
2. Ordinari, che sono tutti gli altri associati, che hanno aderito all'associazione dopo la sua costituzione.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione e usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Possono essere soci ordinari, tutti coloro che accettando senza riserve lo statuto dell'Associazione, siano accettati dal Consiglio d'Amministrazione; avverso all'eventuale provvedimento di mancata accettazione, comunicato all'interessato entro 60 giorni con atto debitamente motivato, l'interessato può far ricorso al Collegio Giudicante la cui decisione è inappellabile.

All'atto dell'iscrizione gli associati aderiscono a uno o più settori d'attività; tutti gli associati sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, ove in regola con tale versamento partecipano con pieno diritto all'Assemblea generale. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'attività prestata dagli associati e dai membri degli organi dell'associazione è gratuita; è ammesso solo il rimborso delle spese realmente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti fissati dall'associazione.

L'associato, all'atto dell'iscrizione, accetta di ricorrere agli organi giurisdizionali dell'associazione, con il correlativo divieto di adire agli organi giurisdizionali dello Stato Italiano, per ogni controversia sia patrimoniale che non patrimoniale e per ogni questione tra gli aderenti all'associazione.

Con formale provvedimento assunto su espressa richiesta dell'interessato, il Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Collegio Giudicante, può autorizzare la deroga all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo modalità previste da apposito regolamento.



- **Articolo dieci**

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

A) Recesso: il recesso avviene, quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio d'Amministrazione, ha effetto solo dopo la sua accettazione e in ogni modo con lo scadere dell'anno in corso purché sia presentato almeno tre mesi prima.

B) Decadenza: la decadenza è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione quando l'associato sia inadempiente nel pagamento della quota associativa.

C) Esclusione: l'esclusione si verifica quando l'associato sia inadempiente nei confronti degli obblighi derivanti dallo statuto e dai regolamenti, quando svolga o tenti di svolgere attività che possano recare danno all'associazione, tale provvedimento è deliberato dal collegio giudicante.

La delibera di decadenza o d'esclusione è comunicata all'associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza e d'esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea generale; il ricorso che sospende la delibera di decadenza o d'esclusione deve essere proposto inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

TITOLO IV

- Gli Organi Associativi -

- **Articolo undici**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale, il Consiglio D'Amministrazione, il Presidente dell'associazione, il vice Presidente dell'associazione, il Segretario, il Collegio giudicante.

Tutte le cariche associative sono elettive. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci iscritti, ininterrottamente, da almeno due anni che: abbiano raggiunto la maggiore età, non abbiano mai subito condanne penali e non siano stati assoggettati dall'associazione a procedimenti disciplinari con provvedimenti definitivi d'esclusione o di sospensione per un periodo superiore ad un mese

- **Articolo dodici**

L'assemblea generale è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori e ordinari. L'assemblea generale è organo di controllo e d'indirizzo al fine del conseguimento degli scopi istituzionali.

L'assemblea generale e dei vari settori sono convocati con delibera del Presidente dell'associazione che ne fissa le norme di svolgimento. L'assemblea è convocata in via ordinaria e in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati i quali devono indicare l'argomento della riunione. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo, ha diritto ad un solo voto, non sono ammessi voti plurimi. L'associato fondatore o ordinario può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato fondatore o ordinario purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da suo delegato.

- **Articolo tredici**

L'assemblea riunita in via ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo.
2. Nomina e revoca, i membri degli organi sociali.
3. Approva il programma triennale delle attività dell'associazione, e valuta annualmente lo stato d'attuazione del medesimo.
4. Delibera sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.
5. Delibera l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
6. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'assemblea deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il primo trimestre.



- **Articolo quattordici**

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto a voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi a oggetto le modifiche dello statuto sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, mentre le modifiche statutarie sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, aventi diritto a voto deliberativo.

- **Articolo quindici**

Il Consiglio d'Amministrazione dell'associazione è composto dal Presidente dell'associazione, che lo presiede, dal vice Presidente, dal Segretario e quattro consiglieri.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- Collabora con il Presidente nella gestione dell'associazione con tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Approva il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea.
- Approva i regolamenti dell'associazione.
- Delibera sulla costituzione e lo scioglimento delle sezioni autonome.
- Delibera circa l'ammissione, decadenza, recesso degli associati.
- Delibera su tutti gli oggetti sottoposti alla sua attenzione.

Le riunioni del Consiglio, sono convocate dal Presidente che se ne fissa l'ordine del giorno. Il presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando questo è richiesto da almeno un terzo dei membri. La riunione del Consiglio è validamente costituita quando vi partecipi la metà più uno dei suoi membri. Le delibere del Consiglio sono valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica quattro anni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- **Articolo sedici**

Il Presidente, è eletto dall'Assemblea generale ordinaria tra gli associati fondatori o ordinari e dura in carica quattro anni. Il Presidente è il legale rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio, fa rispettare le norme statuarie e regolamentari, sovrintende sull'attività dell'associazione con poteri d'indirizzo e coordinamento. In caso d'urgenza, i poteri del Consiglio d'Amministrazione sono esercitabili dal Presidente, salva la ratifica da parte del Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.

- **Articolo diciassette**

Il vice Presidente è nominato dal Presidente dell'associazione tra i membri del Consiglio d'Amministrazione, dura in carica quattro anni e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento temporaneo. In caso d'impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

- **Articolo diciotto**

Il Segretario è nominato dal Presidente anche al di fuori dei membri dell'associazione; dura in carica quattro anni e a lui spettano le funzioni di tesoriere dell'associazione. E' responsabile di fronte all'associazione e in giudizio della regolare tenuta dei documenti contabili ed amministrativi ed attua le delibere degli organi associativi.



- **Articolo diciannove**

I titolari degli organi associativi decadono per:

1. Dimissioni;
2. Revoca, quando non esplichino più l'attività inerente alla loro carica o siano decaduti quali soci;

La revoca è deliberata dal Collegio Giudicante sentito il dirigente interessato; la revoca o le dimissioni, del Presidente o della maggioranza del Consiglio d'Amministrazione, comporta la decadenza di tutti gli organi associativi, ad eccezione del Collegio Giudicante. In tal caso si applica la disposizione contenuta nell'articolo diciassette comma due. Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti dell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo associativo.

TITOLO V

- Sistema Giurisdizionale dell'associazione -

- **Articolo venti**

Il Collegio Giudicante, è organo di giudizio dell'associazione, a lui spettano:

A) Il giudizio su tutte le controversie insorte tra gli associati; tra gli associati e gli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione.

B) Il giudizio sulla legittimità statutaria di tutti gli atti assunti dagli organi dell'associazione.

C) Il giudizio sulle accuse promosse nei confronti degli associati e nei confronti degli organi sociali.

Il collegio è composto dal Presidente eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori e da altri due membri, eletti anche al di fuori dei membri dell'associazione. La carica di membro del Collegio Giudicante è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'associazione. Il Collegio dura in carica tre anni. Le parti in giudizio possono essere rappresentate in fase di dibattimento da altri associati o da terzi all'associazione.

- **Articolo ventuno**

Organi giurisdizionali: procedura.

A) Il deferimento, è la denuncia agli organismi preposti, di un'azione o di un atto contrari ai regolamenti o allo statuto; esso va inviato al Presidente dell'associazione, il quale istruisce la pratica raccogliendo, se presenti, tutti gli elementi a supporto dell'accusa e li trasmette entro trenta giorni dal deferimento al Presidente del Collegio Giudicante. Il deferimento compete agli organi sociali, ai membri degli organi sociali, a tutti gli associati. Il Presidente del Collegio Giudicante entro cinque giorni dal ricevimento del deferimento, lo comunica all'associato o organo sociale con le motivazioni addotte. L'associato o l'organo sociale deferito, entro trenta giorni dalla comunicazione del deferimento, raccoglie tutti gli elementi a supporto della difesa e li trasmette al Collegio Giudicante.

Nelle richieste presentate contro il Presidente dell'associazione o contro il Consiglio d'Amministrazione, le stesse vanno inviate direttamente al Collegio Giudicante. Il dibattimento è la fase del procedimento in cui si discute dell'azione contestata, ascoltando le parti, i testimoni ed esaminando le prove prodotte. L'accusa è rappresentata dal Presidente dell'associazione o da suo delegato.

Il dibattimento inizia ascoltando i testimoni ed esaminando le varie prove prodotte; alla fine le parti si pronunciano per il proscioglimento o per la colpevolezza. Sentite le parti, il Collegio si ritira per pronunciare il verdetto. Il provvedimento adottato deve essere adeguatamente motivato.

B) Per il conflitto d'attribuzioni di poteri tra gli organi dell'associazione e sulle richieste di legittimità statutaria i ricorsi vanno inviati al Collegio Giudicante applicando per il giudizio la procedura, ove compatibile, di cui al comma precedente. Il provvedimento emanato non è appellabile.

- **Articolo ventidue**

Organi giurisdizionali: dibattimento in seconda istanza avanti l'assemblea.

Il ricorso, avverso al provvedimento emanato in prima istanza dal Collegio Giudicante, va inviato al Presidente dell'associazione. Il Presidente dell'associazione, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso convoca l'assemblea straordinaria con le modalità previste dagli articoli dodici e quattordici dello statuto, mettendo all'ordine del giorno il ricorso dell'associato. Nel dibattimento si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel precedente articolo venti.



- **Articolo ventitre**

Le decisioni prese dagli organi preposti, in fase di giudizio sono.

1. Proscioglimento.
2. Sanzione Pecuniaria.
3. Sospensione dai diritti sociali dell'associato per un periodo non superiore a un anno.
4. Esclusione dall'associazione nei casi previsti dallo statuto.

TITOLO VI

- Organizzazione e funzionamento dell'associazione -

- **Articolo ventiquattro**

Nel rispetto dei principi fissati dallo statuto, il Consiglio d'Amministrazione adotta i regolamenti necessari per il corretto e regolare funzionamento dell'associazione.

- **Articolo venticinque**

L'associazione al fine di perseguire le finalità istituzionali, attuando il massimo decentramento amministrativo e gestionale nell'ambito di un indirizzo unitario, può istituire sezioni autonome; la costituzione di tali sezioni è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione con apposita delibera che contiene: ordinamento interno, composizione e poteri dell'organo di direzione, indicazione delle finalità.

- **Articolo ventisei**

- 1) L'organizzazione e il funzionamento dell'associazione sono disciplinate dalle norme contenute nello Statuto sociale, nei regolamenti, nelle delibere del Consiglio d'Amministrazione, nelle delibere del Presidente dell'associazione, nelle delibere degli altri organi collegiali;
- 2) Tutti gli atti riportati nel comma precedente, sono custoditi e conservati nel verbale del Consiglio d'Amministrazione.

- **Articolo ventisette**

Organizzazione dell'associazione;

L'associazione si articola, in direzioni che a loro volta si suddividono in settori. Le Direzioni sono unità amministrative complesse, autonome nella loro gestione, che coordinano e sovrintendono le diverse attività dei settori che promuovono, organizzano e gestiscono le varie iniziative; responsabile della direzione, è un associato, nominato dal Presidente dell'associazione di concerto con i dirigenti responsabili dei settori.

- **Articolo ventotto**

1. Salvo che lo statuto e i regolamenti, non dispongano altrimenti, le riunioni degli organi collegiali sono validamente costituite quando sono presenti la metà più uno dei membri dell'organo collegiale in questione. In via generale le delibere, sono approvate a maggioranza relativa, quando hanno riportato la metà più uno dei voti dei partecipanti, gli astenuti non si considerano partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale la soluzione alla quale ha aderito il presidente dell'organo collegiale deliberante.
2. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono generalmente presso la sede sociale; per validi e comprovati motivi il presidente dell'organo collegiale può disporre la convocazione in altra sede. Le riunioni degli organi collegiali devono essere tempestivamente convocate con comunicazione scritta del loro presidente. Il Presidente dell'associazione può sempre disporre la convocazione straordinaria degli organi collegiali della Polriva.
3. D'ogni riunione dell'organo sociale, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente l'organo collegiale. Il presidente dell'organo collegiale, se non è altrimenti disposto nello statuto o nei regolamenti, nomina il segretario tra i membri dell'organo in questione. Nel verbale devono sempre essere espressamente dichiarati: data, sede, ora, ordine del giorno, partecipanti, segretario e presidente della riunione. Le delibere, diventano efficaci dopo la firma del Presidente dell'organo collegiale in questione.
4. I dirigenti, nell'espletamento delle loro funzioni, sono responsabili nei confronti dell'associazione e dei terzi degli eventuali danni provocati dalla loro azione.



5. I dirigenti, i membri degli organi collegiali, i soci sono tenuti a non divulgare notizie, atti, informazioni relative all'associazione, appresi nell'esercizio delle loro funzioni.

- **Articolo ventinove**

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di terzo settore.



